

La nuova disciplina dell'art. 6 D.P.R. 380/2001



di Cuoghi Alberto

• Aspetti generali

Il 26/5/2010 è entrata in vigore la riforma dell'art.6 del DPR 380/2001 (attività edilizia libera), così come riportato all'interno dell'art. 5 del D.L. n°40 del 2010 convertito con modifiche dalla Legge 73/2010.

Questa norma comporta un cambiamento della disciplina edilizia per quanto concerne gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e per i lavori cosiddetti minori.

Aldilà dei commenti che in queste settimane stanno interessando gli addetti ai lavori, preme soprattutto evidenziare come di fatto siano stati introdotti altri 3 nuovi provvedimenti che, pur nell'ottica di snellire l'apparato burocratico della Pubblica Amministrazione, vanno ad inserirsi al fianco della ancora esistente Denuncia di Inizio Attività (che per ora pare resistere alla nuova disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività - S.C.I.A.) e del Permesso di costruire. Ma andiamo con ordine.

La nuova disciplina è, anche alla luce del tenore letterale dell'art. 5 del D.L. 40/2010, di immediata applicazione fino all'entrata in vigore di una nuova normativa regionale di recepimento dei principi fondamentali contenuti nel decreto legge sopracitato.

Un aspetto importante è quello riguardante i limiti alla potestà comunale di regolamentare la materia dell'attività edilizia libera in base ai propri strumenti urbanistici, in quanto con il nuovo articolo 6, vi è l'obbligo per gli interventi eseguiti senza titolo, di essere conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici locali e ai regolamenti edilizi vigenti (commi 1 e 4).

Secondo l'interpretazione maggioritaria, la norma statale risulterebbe obbligatoria l'applicazione della disciplina semplificata dettata dall'articolo (6) in questione, soprattutto per quelli previsti dal comma 1¹, mentre per quelli al

¹ 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi **sono eseguiti** senza alcun titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;

b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe

di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.

comma 2², il legislatore ha inserito il termine "possono"; pertanto tale obbligatorietà non si ravvisa.

² **2.** Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, **possono** essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;

b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente

rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;

c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da

realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

3. L'interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni

eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.

4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l'interessato, unitamente alla comunicazione di

inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all'articolo 34 - quinquies, comma 2, lettera b), del D.L.10/01/2006 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L.9/03/2006 n. 80.

6. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;

b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali è fatto obbligo

all'interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;

c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma.

7. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori, ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di

cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 Euro. Tale sanzione è

ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

8. Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività di cui ai commi 1 e 2, il

certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attività, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del Regolamento di cui al DPR 12/01/1998 n.37, è ridotto a trenta giorni».

E' comunque bene specificare che la norma in questione (nuovo art.6) è di tipo speciale in quanto va a sancire, rispetto al generale obbligo di munirsi di titolo abilitativo prima di iniziare i lavori, la libertà della loro esecuzione o al massimo attraverso una semplice "Comunicazione". Pertanto opterei per una tassatività delle opere rientranti nel comma 1 e 2 sopra descritti (*esempio: solo i movimenti di terra attinenti all'attività agricola e silvo pastorale sono liberi, non tutti i movimenti di terra*) nonché per un'obbligatorietà degli stessi: gli interventi liberalizzati possono essere realizzati in regime di attività libera, senza più DIA, né permesso di costruire ed il privato non ha alcuna facoltà di chiedere o presentare un titolo abilitativo edilizio.

Eventualmente potrà intervenire una futura legge regionale che andrà ad ampliarne la portata.

Ma veniamo alla descrizione degli interventi nel dettaglio.

• **INTERVENTI COMPLETAMENTE LIBERI (art. 6, comma 1)**

Per tali opere non occorre nessun tipo di presentazione di atto abilitativo.

- a. Manutenzione ordinaria³ (*esempio: sostituzione del manto di copertura del tetto, purché non vi sia alcuna alterazione dell'aspetto o delle caratteristiche originarie*)
- b. Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche⁴ (*esempio: interventi a favore dei portatori di handicap di cui vedasi anche l'art.81 del DPR 380/01 purché non alterino la sagoma dell'edificio; rampe o scivoli interni per superare modesti dislivelli fino ad interventi strutturali nell'edificio purché assolvano a tali finalità (vedi L. 13/89).*)
- c. Opere temporanee di ricerca nel sottosuolo⁵ (*esempio: vi rientrano gli interventi per conoscere elementi fisici, geologici ecc. del suolo come i carotaggi.*)
- d. Movimenti di terra ai fini agricoli⁶ (*esempio: attività legate alla sistemazione del fondo; NO SCAVI PER FONDAZIONI. Attenzione ai movimenti terra in aree agricole ma sottoposte a qualche tipologia di vincolo idrogeologico, ove occorrerà premunirsi del relativo assenso dell'ente titolare del vincolo.*)

³ Manutenzione Ordinaria: interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti

⁴ Eliminazione delle barriere architettoniche: interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.

⁵ Opere temporanee di ricerca nel sottosuolo: sono tali quelle opere che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

⁶ Movimenti di terra ai fini agricoli: sono quelli strettamente finalizzati all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche silvo-pastorali compresi gli interventi su impianti idraulici agrari

- e. Serre stagionali mobili⁷ per cui SOLO le serre mobili (non ancorate al suolo in modo permanente), stagionali (connessa alla stagionalità delle colture) e sprovviste di struttura in muratura (vanno bene altri materiali purché facilmente smontabili). Se non sono presenti queste caratteristiche contemporaneamente occorre il Permesso di Costruire.

Tali interventi devono essere conformi agli strumenti urbanistici comunali, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di efficienza energetica nonché alle disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio).

Se occorre qualche nulla-osta o altri atti di assenso, questi sono a carico del richiedente. Se, per esempio, per eliminare delle barriere architettoniche occorre depositare il progetto esecutivo riguardante le strutture o l'autorizzazione sismica, sarà obbligatorio osservare la disciplina per la riduzione del rischio sismico.

L'Autorità comunale effettuerà, come di consueto, le eventuali verifiche al fine di accertare la regolarità delle opere suddette, nell'ambito dell'esercizio dei generali poteri di vigilanza sull'attività edilizia con l'applicazione delle eventuali sanzioni previste.

• **INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA** previa **COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI AL COMUNE** (art. 6 comma 2, lettere b,c,d,e)

In questo caso occorre presentare al Comune una **Comunicazione di inizio lavori** contenente almeno:

- i dati identificativi del proprietario o altro soggetto avente titolo;
- dati identificativi dell'immobile;
- definizione dell'intervento edilizio da realizzare;
- data effettiva di inizio lavori;
- elenco di autorizzazioni ed altri atti di assenso previsti dalle normative di settore (**acquisizione a cura e carico dell'interessato**), che vengono allegati alla comunicazione di inizio lavori;

Le opere previste sono:

- a. Opere temporanee (lettera b)⁸, per tali opere non c'è un elenco esaustivo, vedasi le coperture per spazi aperti per lo spettacolo, esposizioni, strutture prefabbricate ecc
- b. Opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni (lettera c)⁹: sono spazi al servizio di impianti come volumi tecnologici, quali canalizzazioni

⁷ Le serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura funzionali allo svolgimento dell'attività agricola

⁸ Opere temporanee: quelle dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni.

⁹ Opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la

di fluidi per stabilimenti industriali, le trincee per l'isolamento dall'umidità del terreno o per coibentazione, alloggi di piattaforme interrato utilizzate come pese per veicoli, condotte fognarie, pozzetti, fosse ecc.

- c. Pannelli Solari, fotovoltaici e termici (lettera d)¹⁰: *pertanto non si possono realizzare tali interventi se è prevista l'installazione del serbatoio esterno di accumulo o se è situato in centro storico o negli insediamenti storici rurali. Possono essere collocati anche non sulla copertura dello stabile.*
- d. Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree pertinenziali: (lettera e)¹¹ *il termine area è da intendersi spazio aperto, pertanto spazi assimilabili ad aree gioco (calcio, tennis, pallavolo ecc) senza fini di lucro, quindi le aree dei circoli, associazioni e similari. Si esclude che possano rientrarvi le piscine in quanto esse comportano opere di trasformazione del suolo. Gli "elementi di arredo" delle aree esterne sono aspetti per certi versi delicati, in quanto occorre fare riferimento alle singole normative regionali¹²; a titolo esemplificativo possiamo ricondurvi le piccole tettoie, le pensiline, i pergolati, i forni in muratura, i barbecue, le piccole fontane, il manufatto esterno del pozzo, i gazebo aperti sui lati ecc.*

L'Autorità comunale effettuerà le eventuali verifiche al fine di accertare la regolarità delle opere suddette, nell'ambito dell'esercizio dei generali poteri di vigilanza sull'attività edilizia con l'applicazione delle eventuali sanzioni previste. Va però specificato che, la mancanza di una autorizzazione o altro atto di assenso richiesto dalla normativa di settore quale presupposto necessario all'inizio dei lavori, non possa dar luogo solo all'integrazione documentale (integrazione che qualora venga richiesta dovrà essere fornita nei 30 giorni dalla richiesta stessa), ma lo Sportello Unico dovrà emanare un'ordinanza di sospensione dei lavori e adottare i provvedimenti cautelativi o definitivi di competenza. Qualora, altresì, venga accertata la non corrispondenza fra quanto intrapreso e la fattispecie descritta nei punti suindicati, art. 6 comma 2, lettere da b) ad e), lo stesso Sportello unico oltre alla sospensione dei lavori, dovrà inquadrare le opere "abusive" nell'ottica, ora sì, delle leggi Regionali o del DPR 380/2001, come eseguite senza titolo, dando però sempre la possibilità di richiedere l'Accertamento di Conformità così come previsto in generale sia dalle norme regionali come in generale dagli articoli 36 e 37 del DPR 380/01. Per ultimo, si evidenzia che l'amministrazione comunale può eseguire controlli in corso d'opera entro la scadenza del termine di 3 anni della comunicazione di inizio dei lavori ovvero entro la data di fine lavori indicata nella stessa comunicazione.

realizzazione di intercapedini interamente interrato e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati.

¹⁰ Pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno a servizio degli edifici da realizzare al di fuori della ZONA "A"

¹¹ Le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici

¹² Per l'Emilia Romagna si faccia riferimento alla Deliberazione Assemblea Legislativa n.279 del 4/2/2010

• **MANUTENZIONI STRAORDINARIE¹³** (Art. 6 comma 2, lettera A)

Trattasi di opere che oltre a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.P.R. 380/2001, riguardano anche l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, con i seguenti limiti: **a)** le opere non riguardino parti strutturali dell'edificio, **b)** non vi sia aumento del numero delle unità immobiliari, **c)** non vi sia l'incremento dei parametri urbanistici. Il tutto previa **comunicazione di inizio lavori¹⁴**, accompagnata da una **relazione tecnica asseverata**, provvista di data certa, nella quale il professionista tecnico abilitato dichiara che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo, accompagnata da opportuni **elaborati grafici**, oltre che da eventuali autorizzazioni ed atti di assenso previsti dalle normative di settore, e dai dati identificativi dell'impresa esecutrice. Il professionista tecnico abilitato dovrà altresì preliminarmente dichiarare di non avere rapporti di dipendenza (cioè di lavoro dipendente) né con l'impresa, né con il committente.

¹³ *Manutenzione Straordinaria* : Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. *Esempi di opere*: rifacimento totali di intonaci esterni, di coperture, delle pavimentazioni esterne con modifica del materiale, l'installazione di ascensori, canne fumarie, la creazione di rampe di scale ecc.

¹⁴

Requisiti minimi della Comunicazione al Comune (Sportello Unico per l'Edilizia) :

dati identificativi del proprietario o altro soggetto avente titolo;

dati identificativi dell'immobile;

definizione dell'intervento edilizio da realizzare;

data effettiva di inizio lavori;

dati identificativi dell'impresa a cui sono affidati i lavori e necessaria documentazione prevista dalla legge (in particolare il DURC); o, in alternativa, auto dichiarazione che i lavori sono eseguiti in economia;

relazione tecnica asseverata, contenente:

la dichiarazione di conformità agli strumenti urbanistici comunali ed ai regolamenti edilizi (la conformità va intesa rispetto alle prescrizioni urbanistiche ed ai contenuti dei regolamenti edilizi sostanziali e non alla disciplina dei titoli abilitativi edilizi);

la dichiarazione circa la corretta tipologia dell'intervento;

la dichiarazione che non sono interessate parti strutturali dell'intervento, che non si aumenta il numero delle unità immobiliari e non vi è incremento dei parametri urbanistici;

l'asseverazione alle norme di settore (sismica, efficienza energetica);

l'asseverazione alle norme igienico sanitarie;

l'asseverazione ad ogni altra norma di settore;

opportuni elaborati progettuali: si intendono gli elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e progetto (gialli e rossi) di cui al punto 1.18 della delibera regionale sopra richiamata e all'art. 31.12, comma 3, lettere f, g, h del R.U.E.

dichiarazione del professionista tecnico abilitato di non avere un rapporto di dipendenza (lavoro dipendente), né con il proprietario, né con l'impresa costruttrice; elenco di autorizzazioni ed altri atti di assenso previsti dalle normative di settore (sono a cura dell'interessato acquisirli), che vengono allegati alla comunicazione di inizio lavori.

Diamo una breve spiegazione degli aspetti ai suindicati punti a, b, c.

- a) Il riferimento è soprattutto nei confronti della normativa sulla riduzione del rischio sismico inteso primariamente in termini sostanziali, laddove si vada a creare problemi sugli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità. Per esempio, nel caso in cui le opere di manutenzione straordinaria vadano ad interessare parti importanti dell'edificio quali le fondazioni, i pilastri, i muri portanti, le travi, gli architravi, i solai, le scale, le coperture ecc.; per queste opere occorre obbligatoriamente presentare sia la DIA sia il titolo abilitativo previsto dalle varie normative regionali in materia di riduzione del rischio sismico (es. autorizzazione sismica o deposito del progetto strutturale)¹⁵
- b) Gli interventi di manutenzione straordinaria non possono portare a frazionamenti dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento, pertanto non è possibile aumentare il numero delle unità immobiliari (qualsiasi destinazione esse abbiano);
- c) Nella definizione di manutenzione straordinaria è già previsto il divieto di alterare i volumi e le superfici delle unità immobiliari, pertanto i parametri urbanistici in questione saranno riferiti a quelli residuali (altezze, sagoma, distanze, pertinenze del fabbricato ecc.). Occorre pure qui specificare che, nel caso necessiti un adeguamento alla normativa antisismica, o a quella per il risparmio energetico e per l'installazione di impianti tecnologici, tali opere sono ammesse in quanto innovazioni. Ricordo che nella manutenzione straordinaria in base alla definizione data sia dal DPR 380/01 sia da varie leggi regionali, non sono ammessi cambi di destinazione d'uso.

Anche in questo caso, come ho già avuto modo di dire, l'Autorità comunale effettuerà le eventuali verifiche al fine di accertare la regolarità delle opere suddette, nell'ambito dell'esercizio dei generali poteri di vigilanza sull'attività edilizia con l'applicazione delle eventuali sanzioni previste. Siccome per tale tipologia di opere è richiesta oltre alla Comunicazione di inizio attività, anche la presentazione degli elaborati descrittivi e planimetrici, occorrerà un vaglio preventivo da parte dello sportello unico con l'adozione dei provvedimenti di competenza come già sopra riportato.

L'amministrazione comunale può eseguire controlli in corso d'opera entro la scadenza del termine di 3 anni della comunicazione di inizio dei lavori ovvero entro la data di fine lavori indicata nella stessa comunicazione.

In estrema sintesi ricordo che:

- Per tutti gli interventi è previsto l'obbligo di rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le altre norme di settore, quali

¹⁵ Per l'Emilia Romagna i riferimenti sono: la L.R. 19/2008, la Delibera di Giunta regionale n. 121 del 2010, la Circolare della Regione Emilia Romagna n.194001 del 29/7/2010

norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, norme relative all'efficienza energetica e norme del codice dei beni culturali e del paesaggio.

- E' a carico di chi effettua i lavori presentare, nei casi previsti dalla legge, gli atti di aggiornamento catastale entro 30 giorni dal momento della variazione, ai sensi dell'art.34-quinquies, comma 2, lettera b) L.80/2006.

• **SANZIONI (art.6, comma 7)**

- ✓ Il comma 7 del nuovo art.6 prevede una sanzione amministrativa pari a **258 €** in caso di violazione dell'obbligo di provvedere alla trasmissione allo Sportello Unico della documentazione prevista. La sanzione viene ridotta di 2/3 e quindi a **86,00 €**, se la comunicazione viene inviata spontaneamente, quando i lavori sono in corso.
- ✓ Non è prevista sanzione nel caso non vi sia allegata l'eventuale documentazione autorizzatoria integrativa (nulla-osta, autorizzazioni ecc.).
- ✓ Relativamente alle opere di manutenzione straordinaria, la sanzione sarà sempre di **258 €** non solo per la mancata presentazione della Comunicazione, ma anche per la mancata presentazione dell'asseverazione o della relazione tecnica o dell'elaborato progettuale. Di conseguenza trova applicazione la sanzione di **86 €** se tali atti vengono presentati a lavori in corso in modo spontaneo.
- ✓ Secondo la tesi dominante, la sanzione di 258 € va applicata anche se le opere non sono finite nel termine di 3 anni dalla Comunicazione iniziale, fatta salva la presentazione di una nuova Comunicazione per le opere residue.
- ✓ Se gli atti presentati non sono completi: nessuna sanzione, ma occorre integrarli entro 30 giorni dalla richiesta.
- ✓ Si applicano le sanzioni previste dalle leggi regionali e/o dal DPR 380/01 nel caso in cui vengano realizzate opere edilizie astrattamente rientranti nel nuovo articolo 6, commi 1 e 2, ma in contrasto con gli strumenti urbanistici.

Sono comunque fatte salve le sanzioni penali e amministrative di settore: ad esempio per mancato rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, o dell'autorizzazione per interventi su beni culturali, o per mancato rilascio dell'autorizzazione sismica, o per mancato deposito del progetto esecutivo.